

Al Ministro della Giustizia  
Al Vice Presidente del CSM  
Al Presidente F.F del CNF  
Al Coordinatore dell' OCF

p.c. Ai Presidenti degli Ordini Forensi d'Italia

Milano, 21 Aprile 2020

L'UNIONE LOMBARDA DEGLI ORDINI FORENSI

**premesse**

- che l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ha stabilito la proroga dal 15.04.2020 all'11.05.2020 della sospensione dei termini processuali e dei rinvii d'udienza di cui all'art. 83 del D.L. 18/20;
- che, tuttavia, il comma 3 dell'art. 36 cit. ha diversamente disposto con riferimento ai giudizi amministrativi, prevedendo per essi la ripresa dopo il 16.04.2020, rimanendo sospesi i termini per la sola proposizione dei ricorsi;
- che, in effetti, la norma citata ha introdotto un nuovo regime processuale per il periodo dal 15.04.20 all'11.05.20 derogando a quanto stabilito dal Codice Amministrativo, prevedendo per tutti i giudizi, cautelari e di merito, la trattazione sulla base dei soli atti depositati senza discussione orale e senza la possibilità per l'Avvocato di poter chiedere la trattazione dell'udienza mediante il collegamento da remoto, impedendosi quindi per la sola Giurisdizione Amministrativa l'espletamento della discussione, con modalità, ripetersi, da remoto, diversamente da quanto avviene nelle altre giurisdizioni;
- che la disposizione così come assunta diversifica in modo inaccettabile gli Avvocati amministrativisti nell'espletamento della loro funzione di difensori;
- che lo stato di emergenza sanitaria non giustifica la diversità di trattamento qui imposta dal Legislatore e attuata di fatto nel processo amministrativo;
- che quanto sta accadendo nel processo amministrativo rappresenta una evidente, quanto mai inaccettabile, oltre che incomprensibile, compromissione dell'esercizio di difesa con annullamento del principio del contraddittorio, minato nella sua effettività (principio cardine del "giusto processo");
- che la trattazione scritta prevista, seppur giustificata nel tempo in cui viviamo, non può essere ablativa di una richiesta difensiva diretta alla discussione orale come stabilita nel codice del processo amministrativo vigente;
- che la norma citata non può che portare a serie riflessioni sulla compromissione del diritto di difesa e del ruolo dell'Avvocato quale massima espressione di quel diritto costituzionalmente garantito;
- che sul punto si è espresso con propria delibera il COA Bologna in data 17 aprile 2020;

- allo stesso modo l'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia Romagna in data 18 aprile 2020;
- che quanto sopra comporta un onere a carico dei soli avvocati amministrativisti, di ripresa in modo integrale dell'attività professionale, con i limiti citati, che risulta ancor più gravoso per i professionisti operanti nel territorio della Regione Lombardia, ove sono in vigore più stringenti misure restrittive del diritto di libera circolazione anche con particolare riguardo all'attività professionale degli studi legali;

### **ritiene**

- assolutamente lesiva la disciplina processuale in vigore dal 16 aprile in quanto derogatoria del Codice del Processo Amministrativo sia con riguardo alla violazione del principio del contraddittorio sia con riferimento al corretto esercizio della difesa tecnica e in ogni caso del ruolo dell'Avvocato nel processo amministrativo stesso con evidente violazione del diritto di difesa come costituzionalmente previsto ( art. 24 Cost.);
- peraltro i protocolli civili, penali e contabile previsti per il collegamento da remoto ai fini dell'espletamento della funzione difensiva nel processo possono trovare applicazione anche per la giustizia amministrativa con gli adeguamenti eventualmente necessari per il corretto svolgimento della stessa;

### **invita**

il Legislatore a prendere atto di quanto sopra e delle conseguenze determinate dall'illegittima previsione normativa citata , emanando i necessari provvedimenti emendativi e correttivi con riguardo all'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23

### **chiede**

al CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE in rappresentanza di tutte le Istituzioni forensi , nonché all'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE di assumere ogni iniziativa necessaria a tutela del corretto ed effettivo esercizio del diritto di difesa tecnica dell'Avvocato nel processo e, per quanto qui detto, nel processo Amministrativo.

Il Presidente

Avv. Angelo Proserpio

